

# PER UNA STORIA GIURIDICA DEI BENI COMUNI\*

RICCARDO FERRANTE

“Bene comune” è ormai termine entrato nell’uso comune, in una parlata che lo utilizza in sensi assai generici, e in Italia almeno a partire dalla vicenda, per molti versi importante ed esemplare, della “acqua bene comune”. Il suo sviluppo è stato prototipico sotto diversi profili: la democrazia diretta e il suo tradimento, la nascita di movimenti che se ne sono fatti bandiera e l’hanno inserita nella loro costellazione di riferimento, il fallimento del sistema politico rappresentativo “tradizionale”.

Eppure, i profili giuridici della categoria “bene comune” appaiono ancora assai incerti, nonostante l’ampia e autorevole letteratura che incomincia a essere già disponibile su questo tema.

Ma appunto, come autorevolmente sostenuto, gli stessi singoli beni comuni sarebbero in via di definizione<sup>1</sup>. Ad esempio potrebbe esserlo una piazza «in quanto luogo di accesso sociale e di scambio esistenziale»; per

---

\* Il testo riproduce, con alcune integrazioni e modifiche, il saggio *La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio*, in *Ragion pratica*, 41, 2013, 319 – 332 e *Beni comuni, tra storia e diritto*, in *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali*, cur. M. Cosulich e G. Rolla, Napoli 2014, 13 ss. Per un ampio ed equilibrato quadro bibliografico si rinvia soprattutto a A. DANI, *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso 2013, 18–25; il volume di Dani, giurista-storico grande conoscitore del tema delle proprietà collettive, coniuga in modo particolarmente efficace intenti divulgativi e profondità scientifica, e se ne raccomanda caldamente la lettura. Dello stesso autore, non meno efficace, *Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente*, in *Historia et ius*, [www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu) – 6/2014.

<sup>1</sup> U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 2011; IDEM, *Una risposta ad alcune critiche*, in *Notizie di Politeia*, 2012 (XXVIII, 107), 125-127.

essere certificata come «bene comune», in quel luogo dovrebbe essere «invalida un'ordinanza sindacale che dovesse impedire l'uso delle panchine ai senza tetto o illecita, perché discriminatoria, la decisione di una barista di non far sedere cittadini extracomunitari poveri». La piazza bene comune infatti «“appartiene” a una comunità tipicamente globale [...] e ciò nei modi e nelle forme di cui ciascuno è interprete». In particolare tutto ciò al di fuori degli alternativi regimi giuridici di proprietà privata e proprietà pubblica, e di qualsiasi valutazione secondo «la nota mitologia della legalità formale (*rule of law*)»<sup>2</sup>.

«Beni comuni», così declinato, come noto traduce *commons*, e dunque in queste pagine va inteso con lo stesso significato anche il singolare «bene comune»; quest'ultima espressione però non va confusa col «bene comune» nel senso di *common Good*, categoria del politico, affatto diversa, e – va detto – con ben altra tradizione culturale e scientifica alle spalle<sup>3</sup>.

Ciò posto, la letteratura sui beni comuni tende ad utilizzare l'argomento storico a sostegno delle proprie tesi; di per sé, essendo io storico del diritto, trovo a priori questo metodo convincente. La storia – e la storia giuridico-istituzionale in specie – può essere però oggetto di approcci diversi.

Si inizia con la storia fatta sulle fonti, sulle carte d'archivio e sui testi più o meno antichi; è un lavoro duro, lungo e paziente, ma è quello che dà i risultati veri, originali. Si passa poi alla storia fatta con il supporto delle fonti secondarie e della storiografia; può rappresentare un bilancio, fatto in un determinato momento in un settore di indagine dato, e può fornire – se fatto professionalmente – una chiave interpretativa anche molto utile. Esiste poi la storia per sentito dire, magari con estem-

---

<sup>2</sup> IDEM, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 55.

<sup>3</sup> Ovviamente le tematiche sono collegate. Recentemente E. I. MINEO, *Cose in comune e bene comune. L'ideologia della comunità in Italia nel tardo Medioevo*, in A. GAMBERINI, J.-Ph. GENET, A. ZORZI, *The languages of political society. Western Europe, 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> centuries*, Roma 2011, 39-67, dove si declinano i termini «cose in comune» e «bene comune»; su questo secondo concetto E. LECUPPRE-DESJARDIN, A. L.VAN BRUAENE, *De bono commune. The discours and practice of common good in European city (13<sup>th</sup> – 16<sup>th</sup> c.)*, Turnhout 2010; *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo: atti del 48. Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2011*, Spoleto 2012.

poranei riferimenti a qualche fonte (già edita) e pochi riferimenti bibliografici (magari solo uno), e dunque tacendone molti altri; è la storia per diletto, fintamente erudita, che di per sé non rappresenta un male, basta che sia presa per quello che è. I suoi cultori spesso prediligono un Medioevo senza tempo, un generico passato di maniera, con bluse larghe e cappelli di panno, insomma poco più che puro colore. Si tratta, venendo al tema che qui interessa, di un Medioevo – di chiara matrice romantica - «immaginario e distorto [...] popolato non da servi della gleba che cercavano di sfuggire alla loro condizione nascondendosi nelle città, ma da allegre brigate di liberi lavoratori»<sup>4</sup>.

Siamo in un terreno liminare al fantasioso passato della fiaba, che muove le grandi categorie dell'inconscio (il paradiso perduto, la paura dell'abbandono, l'abuso genitoriale, l'amore e la morte, il mostruoso...), anche per suscitare l'identificazione in una tradizione, cui tornare secondo un ben preciso disegno politico<sup>5</sup>.

Un primo elemento presente nella teoria dei beni comuni è la proiezione nella dimensione storica del concetto de «il comune», intendendolo come regime di vita che prevede l'utilizzo collettivo dei beni da parte dei membri della comunità (genericamente intesa).

Ora, in età medievale e moderna, almeno nella dimensione giuridica, «comune» è aggettivo applicato a concetti diversi. Innanzi tutto è usato in una dimensione comunitaria non ristretta, ma in chiave universalistica e innanzi tutto nel lemma *ius commune*, cioè di un diritto comune a tutti coloro che si riconoscono nelle due grandi autorità dell'Impero e della Chiesa. Ad esso per altro derogano i moltissimi diritti particola-

---

4 Così – a contraltare di Mattei, e in modo piuttosto convincente soprattutto nella rilettura dei due capisaldi G. HARDIN, *The tragedy of the commons*, in *Science*, 162, 1968, 1243-1248 e E. OSTROM, *Governing the commons* (1990), trad. it. *Governare i beni collettivi*, Venezia 2006, i presunti “orco” e “fata” dei beni comuni – E. VITALE, *Contro i beni comuni*, Roma-Bari 2013. Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 27 s.

5 Fin troppo noto come Jacob e Wilhelm Grimm – amici di Friedrich Carl von Savigny, dalla cui impostazione storicista furono molto influenzati – intendessero contribuire alla formazione di una identità culturale tedesca raccogliendo a tale scopo le favole della tradizione germanica. Cito Savigny, straordinaria figura con cui tutt'ora il giurista storico si confronta, anche per il recupero delle sue teorie «comunitaristiche» da parte dei teorici dei beni comuni; M. R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona 2012, 13.

ri – questa volta sì – delle comunità territoriali, che però sono indicati come *iura propria*, a intendere una visione certo fortemente identitaria, in senso collettivo, ma anche escludente i soggetti che a quella ristretta comunità non appartengono per nascita. Nel Medioevo, quello vero, se non sei formalmente membro della piccola comunità (cittadina, rurale, di valle...), sei semplicemente privo di diritti; la rappresaglia sullo straniero non è un mezzo barbaro di vendetta, ma banalmente un istituto giuridico del diritto medievale.

Il termine *commune*, come sostantivo, è utilizzato innanzi tutto nell'espressione *commune civitatis*, dunque con riferimento a una realtà politica urbana – concettualmente opposta a quella agreste *extra moenia* – che nasce dalla rottura di equilibri socio-economici tradizionali (alto-medievali), e si fonda piuttosto su valori politico-giuridici protoborghesi. Poi naturalmente ci sono le comunità (*universitates*) non cittadine.

Rimane certo che il Medioevo viveva di un rete di comunità, costruite intorno a tradizioni e valori condivisi (o più semplicemente a interessi economici), che soprattutto fornivano protezione in un mondo in cui il singolo – da individuo isolato – era esposto a gravi pericoli, di ogni genere<sup>6</sup>. Una sorta di società naturale dove era possibile difendersi solo con particolari (e non generali, «statuali») legami sociali, che implicavano conformismo sociale, regole spesso molto rigide ed anche crudelmente escludenti dell'altro; insomma, si tratta di una dimensione che vede l'uomo del Medioevo come innanzi tutto «fedele»: a una religione, a un signore, a una comunità ristretta, a un clan familiare, a una corporazione professionale, ecc. Una dimensione complessa, da conoscere caso per caso, modificata già dal processo di istituzionalizzazione del *commune civitatis* (dunque ancora in una fase pre-moderna), ma non ovunque e mai allo stesso modo.

Dunque «il comune», distrutto dalla modernità, posto a premessa della teoria dei beni comuni appare una categoria generale assai astratta cui si fa difficoltà a dare profili chiari e affidabili. Per altro il Medioevo giuridico proposto dalla medesima teoria – quantomeno nel suo «manifestarsi» – richiama insistentemente le pagine di uno storico del diritto di grandissima autorevolezza come Paolo Grossi (attualmente giudice

---

6 A. DANI, *Le risorse naturali come beni comuni*, cit., 36-42.

costituzionale)<sup>7</sup>. Da più parti lo si indica come vero e proprio antesignano della teoria dei beni comuni<sup>8</sup>.

Grossi parte dal «primitivismo» e «naturalismo» altomedievali, concentrando in effetti la propria attenzione sulla dimensione dominicale. La «proprietà formale», ci ricorda, in questa fase viene meno, proprio a causa del disastro istituzionale post-diocleziano, ma le linee di cambiamento, l'adeguamento a una nuova realtà nei rapporti con la cosa, si ha nelle «situazioni reali», nel moltiplicarsi dei diritti di godimento, nel rapporto tra proprietario e concessionario, e senza far perno specifico sulle forme di proprietà collettiva<sup>9</sup>. Esse convivono, in modo armonico, con

---

7 In particolare P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995.

8 Risalendo a IDEM, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977, e con ciò accostato a S. RODOTÀ, *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, III ed., Bologna 2013; al che aggiungo R. BONINI, *La proprietà, il terribile diritto: eguaglianza degli uomini e destinazione dei beni nel settecento illuminista*, Padova 1994, ricco di fonti storiche sul tema della proprietà. Quanto all'invasione del lemma «bene comune», si veda ad es. – tanto per rimanere nel campo della filosofia politica e della teoria giuridica – il mutamento di titolo scelto (presumo) dall'editore per M. SANDEL, *Justice. What's the right thing to do* (2009), tr. it. *Giustizia. Il nostro bene comune*, Milano 2010.

9 Casomai altrove: «Non si pensi a una rivoluzione brusca, a un rovesciamento completo del caposaldo della proprietà individuale. Nemmeno il più barbarico momento protomedievale, pur con il dilatarsi delle forme gestionali collettive e individuali non-proprietarie, ha mai smentito un'idea formale di proprietà individuale come elemento legittimante della appartenenza» (P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., 100). Il passaggio tra Medioevo ed età moderna, sul fronte dominicale, è non tanto quello da proprietà collettiva (che per altro resiste molto a lungo, e nemmeno tanto residualmente ancora oggi) a proprietà privata, ma dal «dominio diviso» (cioè un coacervo di diritti reali organizzati su un'asse principale che è quella che articola tra loro, su un medesimo bene immobile, il *dominium eminens*, astratto, e il *dominium utile*, cioè l'esercizio effettivo del possesso) alla «proprietà moderna», di matrice romanistica e sancita dal Codice Napoleone per rendere i beni effettivamente negoziabili. Su questo cfr. anche IDEM, *Il dominio e le cose. Percezioni medievale dei diritti reali*, Milano 1992. Invocare il Medioevo comporterebbe anche ricordare che le popolazioni della sua prima fase, le tribù germaniche, erano nomadi, e dunque semplicemente non conoscevano la dimensione proprietaria, nemmeno quella collettiva (e nemmeno il testamento, il consenso contrattuale, ecc.). Gli stanziamenti la fecero emergere, ma in una dimensione clanica (cioè in forme di possesso familiare); cfr. ad es. R. C. VAN CAENEGEM, *An historical introduction to private law*

il regime di proprietà piena, che si concretizza talvolta nella piccola proprietà contadina, altre volte in proprietà estese, secondo una plasticità che non può essere racchiusa in schemi ideologici attuali<sup>10</sup>. In quella fase il soggetto è «partecipe della vita stessa della cosa grazie alle forze della detenzione, del godimento, della loro durata, dell'energia-lavoro unitiva fra lavoro e cosa», dunque «all'insegna di un marcato reicentrismo»<sup>11</sup>; e comunque – sempre per evitare pericolosi fraintendimenti - non va dimenticato quanto sia «scorretto e antistorico pensare al primo medioevo come a un mondo di individui garantiti nei propri diritti»<sup>12</sup>.

Elemento forte è il comunitarismo, in una società «che non fa conto sull'individuo». E difatti l'individuo, isolato, non può raggiungere la *pulchritudo*, che è «bellezza che risiede nel tutto, nell'ordine che armonizza e compone in unità»; ma questo si genera nel «flusso che dalle cose sale al Divino e dal Divino discende alle cose», come teorizzano sant'Agostino, Ugo da San Vittore, san Tommaso, e allora «anche se la Grazia opera sui singoli e per i singoli, è nella *universitas* che trova il terreno indispensabile per effondersi» (Ugo da San Vittore)<sup>13</sup>. D'altronde: «di una presenza della Chiesa (cioè, ovviamente, della Chiesa Romana) nella civiltà medievale nessuno dubita: questa civiltà è per buona parte creatura sua»<sup>14</sup>.

Posto questo contesto storico e culturale e scelto un taglio di analisi come ad esempio quello di Grossi, è lecito chiedersi quanto sia poi corretto contemporaneamente richiamare la Pacha Mama delle ultime costituzioni dell'America latina (come fanno i teorici dei beni comuni),

---

(1992), trad. it. *Introduzione storica al diritto privato*, Bologna 1995, 225 s.

10 A. DANI, *Le risorse naturali come beni comuni*, cit., 42-47.

11 Credo che questa accentuazione spieghi come la ricostruzione grossiana possa essere assunta da precedente storico da chi si rifà alla c.d. «ecologia profonda», su cui in particolare F. CAPRA, *The web of life* (1996), tr. it. *La rete della vita. Una nuova visione della natura e della scienza*, Milano 2001, 13-24, autore richiamato da Mattei.

12 P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., 71-73.

13 *Ibid.*, 75-77.

14 *Ibid.*, 109. Nel secondo Medioevo, quello che Grossi indica come «sapienziale», sarà la dottrina giuridica – in base al suo *principatus* – a costruire gli schemi ordinanti della società.

in una sorta di sincretismo spazio temporale, in cui in effetti rientra un po' tutto, e allo stesso modo si può tagliare fuori ciò che non conviene<sup>15</sup>.

Non si vuole con ciò negare che l'auspicio di Grossi sia per un netto ridimensionamento dello Stato, una riappropriazione del diritto da parte dei giuristi contro l'assolutismo giuridico di matrice illuminista e dunque a favore di un nuovo diritto sapienziale, di afflato universale (e non più statale-nazionale), magari anche sulla base degli insegnamenti del secondo Medioevo. Ma appunto senza riproduzioni antistoriche<sup>16</sup>.

Una delle due leve della mortifera tenaglia che ha spezzato «il comune» sarebbe costituita dallo Stato moderno (l'altra, dalla proprietà privata). La categoria «stato moderno» è stata però oggetto negli ultimi decenni di revisioni profonde, se non addirittura di attacchi radicali, che hanno condotto una larga e autorevole area della scienza storica a negare l'esistenza di una tale realtà istituzionale, posticipando la nascita dello stato all'avviarsi dello stato-amministrazione del primo Ottocento<sup>17</sup>. Al di là delle diverse opinioni, alcuni punti fermi sono sicuri. Innan-

---

15 E senza dimenticare che la suggestione dei modelli proprietari del Nuovo mondo ha una tradizione risalente; ad esempio si vedano le osservazioni di Gianrinaldo Carli, nel 1777, sulla proprietà presso gli Incas; R. BONINI, *op. cit.*, 145 ss. Per un quadro storico-giuridico, e anche sui profili proprietari, della «conquista», A. A. CASSI, *Ultramar. L'invenzione europea del Nuovo Mondo*, Roma-Bari 2007. Più in generale in precedenza, attraverso le ricerche sulle popolazioni originarie del sud America e in una visione anti-statale attenta alle componenti primitive, P. CLASTRES, *La société contre l'État. Recherches d'anthropologie politique* (1974), tr. it. *La società contro lo Stato. Ricerche di antropologia giuridica*, Milano 1980: «La storia dei popoli, che hanno una storia è, si dice, la storia della lotta delle classi. La storia dei popoli senza storia è, si dirà con almeno altrettanta verità, la storia della loro lotta contro lo Stato».

16 P. GROSSI, *Unità giuridica europea: Medioevo prossimo futuro?* (2002), in IDEM, *Società. Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006, 67: «La maturità di tempi medievali fu realtà originale, storicamente tipica, perché provocata dalla incandescenza di quel momento storico. Una sua riproduzione manca di fondamento, sa di antistoricità. Quel medioevo è irrimediabilmente consumato nella sua vicenda storica. Ovviamente, cade anche l'ipotesi arrischiata di un modello; e non solo per le cautele sopra segnalate, ma in grazia della sua assoluta e irrimediabile tipicità».

17 Un ampio bilancio, ad esempio, era già possibile venti anni fa in L. BLANCO, *Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno»*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, Annale I.S.A.P., 2, 1994, 259-297; da ultimo F. BENIGNO, *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Roma 2013, 141-184. Sul fronte storico-giuridico

zi tutto valutare come un errore esiziale di prospettiva pensare allo Stato come qualcosa che si sviluppa secondo standard comuni in ogni luogo d'Europa. Non sono confrontabili, che ne so, realtà principesche con realtà repubblicano-aristocratiche, stati regionali con stati nazionali. Gli stati principeschi sono molto diversi tra loro, basti pensare a una monarchia assoluta come quella francese o al «governo misto» (o «governo moderato», secondo i diversi schemi e lessici del pensiero politico dell'età moderna) inglese, o ai principati germanici. Ugualmente diverse tra loro le esperienze politiche di matrice comunale, che si perpetuano in età moderna (fin dentro a quella contemporanea) come le repubbliche, per altro con un rapporto molto diversificato col loro «contado», col loro «distretto», col loro «dominio», dove si stanziano soluzioni comunitarie molto diverse e spesso molto resistenti. Lo stesso Grossi ha largamente spiegato la precarietà del modello statale tra Medioevo ed Età moderna, parlando di diritto senza stato e stato senza diritto. Soprattutto ha messo in guardia dai continuismi, dai disinvolti trapianti di termini e concetti da epoca a epoca senza storicizzare<sup>18</sup>.

---

e costituzionalistico M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, in IDEM (a cura di) *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, 2-36 (in particolare sui modelli di «Stato giurisdizionale», «Stato di diritto», «Stato legislativo e amministrativo», «Stato costituzionale» che si susseguono temporalmente) e per lo scenario complessivo R. C. VAN CAENEGEM, *An historical introduction to Western constitutional law* (1995), tr. it. *Il diritto costituzionale occidentale. Un'introduzione storica*, Roma 2003. Sul caso inglese, con utilizzo del termine Stato moderno, J.-PH. GENET, *La genèse de l'État moderne. Culture et société politique en Angleterre*, Paris 2003. Per altro, la stessa idea di stato nazionale, e di nazione in particolare, a un'indagine più ravvicinata denota un panorama assai accidentato, come dimostrano di esserlo le stesse dinamiche di appartenenza territoriale e di identità locale; per l'esempio italiano, da ultimo, A. DE BENEDICTIS, I. FOSI, L. MANNORI, *Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, Roma 2012.

18 P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., 11: «Noi moderni usiamo correntemente concetti e termini come “Stato”, “sovrànità”, “legge”, “legalità”, “interpretazione”, caricandoli di quei contenuti che la coscienza moderna vi ha grevemente sedimentato; concetti e termini compromessi inevitabilmente da quei contenuti. Se, come disinvoltamente si fa da storici e anche da storici del diritto, siffatti termini vengono trapiantati nel tessuto medievale quasi che un *continuum* legasse quel tessuto a noi; se invece, come positivamente è, il rapporto medievale/moderno si pone all'insegna della discontinuità con un cambiamento dei valori portanti dell'universo



Incominciando a chiudere sulla storia economico-giuridico-istituzionale va detto che la bibliografia disponibile è molto ampia e, se lo si preferisce, a partire proprio da Elinor Ostrom, similmente a Grossi invocata come uno dei precursori scientifici della teoria dei beni comuni. Ma anche dalla sterminata storiografia sulle comunità del contado europeo tra Medioevo ed Età moderna, a partire dal contributo di Marc Bloch, la cui straordinaria opera è ripetutamente ricordata dallo stesso Grossi<sup>19</sup>. Il Bloch de *La società feudale*, naturalmente, ma anche quello di un'operetta assai significativa, come si evince già dal titolo: *La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIII siècle*, tratta dagli «Annales» del 1930. L'editore – si badi bene, Jaca Book, concentrata all'epoca sui temi comunitaristici, fronte cattolico – preferì tradurre con *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo* (1979)<sup>20</sup>.

---

politico e giuridico; quei concetti-termini si risolvono in una forzatura della realtà storica e anziché strumenti di comprensione, fungono piuttosto da pericolose matrici di fraintendimenti ed equivoci». L'idea poi che legge e Stato siano sotto ordinati al diritto, il qual deve invece scaturire dal sociale, è la portante di P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari 2003.

19 Ad esempio IDEM, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., 35-36.

20 Molto emblematico l'avvio di M. BLOCH, *La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIII siècle* (1930), tr. it. *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII*, Milano 1979, 11-12, anche per comprendere i contesti di cultura giuridico-politica da tenere a mente: «Nel 1864, giunto al termine di una lunga vita operosa il cui solo riferimento costante era stato un gusto molto pronunciato per l'ordine sociale, Dupin il maggiore trovò nelle *Coutume de Nivernais* di Guy Coquille alcune parole che lo scossero profondamente. Spiegando come mai, nel suo paese, la maggior parte dei prati venisse aperta, dopo la prima falciatura, al bestiame di tutti, il vecchio giurista del Rinascimento aveva scritto: “Prima che le proprietà delle cose fossero distinte, tutto era pubblico e comune. E bisogna pensare che i primi autori delle leggi che hanno regolato i popoli per farli vivere in pace [...] abbiano riservato alla collettività, mantenendolo nella sua primitiva condizione, ciò che era necessario per la vita di tutti insieme [...] Pertanto si può dire che il signore di un prato da fieno non ne è signore nella piena proprietà, ma soltanto per servirsene nelle forme secondo cui la Consuetudine gli ha dato diritto e licenza”. Simili idee, commenta Dupin, “semberebbero un po' socialiste se le si isolasse dalle altre dottrine di questo autore, che sono essenzialmente conservatrici”. Antitesi ingannevole! Questo “socialismo” – diciamo più esattamente questa mentalità comunitaria – erano nell'antica Francia rurale parte di una tradizione consolidata; nella misura in cui

E poi l'ampia letteratura su proprietà collettive e usi civici, temi assai e ben arati dalla storiografia giuridica italiana<sup>21</sup>. Il dato comune è la necessità di attuare analisi di dettaglio, sulle singole esperienze, proprio perché questi sistemi di risorse collettive – come la stessa Ostrom evidenzia – si realizzano efficacemente solo su scala ridotta (soggetti interessati: 50/15.000 individui)<sup>22</sup>. Per altro sarebbe interessante, e storiograficamente corretto, tenere conto dell'ampia letteratura di matrice fisiocratica che tra fine Settecento e inizio Ottocento fornisce molti dati sull'incidenza (ancora molto ampia) e sulle conseguenze economiche e sociali dei «beni comunali», bastando casomai depurarla delle talvolta molto evidenti componenti ideologiche.

Colpisce, nella letteratura italiana sui beni comuni, l'insistito richiamo soprattutto alle *enclosures* inglesi, e non tanto per l'effettivo rilievo di questo fenomeno, quanto piuttosto per il fatto che sarebbe molto più semplice, e forse anche meglio comprensibile per il lettore italiano, la vicenda delle “chiudende” in Sardegna, anticipate già nella seconda metà del '700 da chiusure e *cussorgie* (usi esclusivi concessi in terreni sottoposti ad *ademprio*, cioè uso collettivo). Vicenda ben conosciuta dalla storiografia e ben studiata anche da storici di formazione giuridica<sup>23</sup>; vi-

---

presero a combatterli, i tempi moderni, il XVIII secolo in particolare, fecero opera di rivoluzione». Quanto al capolavoro di Bloch, cfr. M. BLOCH, *La Société féodale* (1939-1940), tr. it. *La società feudale*, III ed., Torino 1959.

21 Ad esempio, per l'ampiezza dell'indagine, A. DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003. Questa letteratura, di taglio giuridico e frutto di impegnativi studi d'archivio, non è citata da Mattei. Ma in genere non lo sono nemmeno gli studi italiani recenti, ben agganciati alle fonti, sul *commons governing*: G. ALFANI, R. RAO (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale secoli XII-XVIII*, Milano 2011 (si veda, in particolare, l'inquadramento proposto nell'*Introduzione*, sempre a partire da G. HARDIN, *The tragedy of the commons*, cit., e E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, cit.).

22 E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, cit., 44; sul punto si sofferma E. VITALE, *Contro i beni comuni*, cit., 10-14.

23 Da ultimo A. MATTONE, *Salti, adempri, cussorgie. I domini collettivi sul pascolo nella Sardegna medievale e moderna (secoli XII-XX)*, in A. MATTONE – P. F. SIMBULA (a cura di), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, Roma 2011, 170-253; IDEM, *Nel crepuscolo degli usi collettivi in Sardegna. Dall'introduzione della proprietà «perfetta» all'abolizione dei diritti di ademprio (1820-1865)*, in *La Sarde-*

cenda che in effetti potrebbe portare non poca acqua al mulino – un po' sgangherato – del benicomunismo. In breve: il Re di Sardegna promulga nel 1820 (ma pubblica nel 1823) il *Regio editto sulle chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona, e sopra i tabacchi*, con cui si autorizza «qualunque proprietario a liberamente chiudere di siepe, o di muro, vallar di fossa, qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana o d'abbeveratoio». In una terra dura e difficile, dove la pastorizia era risorsa economica principale e dove, proprio per le caratteristiche del territorio, era storicamente praticato il pascolo brado, il provvedimento era destinato a produrre effetti devastanti, e a disegnare anche un particolare percorso di storia criminale (oltre che innanzi tutto di disperazione sociale). Era una politica fortemente avversa agli usi collettivi che da lì a poco avrebbe avuto un *pendant francese* in quel *Codice forestale* (1827) che, prevedendo la vendita ai privati di foreste comunali, avrebbe irrigidito le misure contro diritti di pascolo e di legnatico.

Quella delle chiusure era una politica, come già detto, ritenuta modernizzante già nel tardo Settecento fisiocratico (anche italiano), e si era arricchita di sostenitori anche all'inizio del nuovo secolo attraverso le analisi economico-politiche sullo sviluppo dell'agricoltura; la proprietà collettiva era letta come un retaggio feudale, inefficiente, mal gestita e che danneggiava i fondi confinanti<sup>24</sup>. D'altronde erano gli anni della

---

*gna nel Risorgimento*, diretta da F. Atzeni e A. Mattone, Roma 2014, 481–589.

24 «Tutti sanno, che i beni comunali traggono generalmente la loro origine dal Governo feudale, o da quelle epoche di barbarie, d'ignoranza, di miseria o popolazione, nelle quali l'uomo non sapendo come meglio procurarsi la sua sussistenza, si fissava qua e là come cacciatore o come pastore, non curando o aborrendo anche tutto ciò che appartenere poteva ad ogni utile coltivazione della terra»; V. DANDOLO, *Sulla pastorizia, sull'agricoltura e su varj altri oggetti di pubblica economia*, Milano 1806, *Discorso settimo: sui beni comunali*, 209. E proseguiva elencando i *Mali economici che derivano alla Nazione dall'esistenza attuale dei beni comunali*: «1. Che da tali beni non si possono trarre sostanze atte ad alimentar l'uomo, e quindi atte all'aumento vero e reale della nazionale ricchezza; 2. Che dai boschi comunali non si trae un decimo della legna, che si trarrebbe se fossero essi proprietà particolari, o posti fossero sotto la salvaguardia dell'interesse privato; 3. Che dai pascoli comunali trar non si possono né utili pascoli né prati buoni per la conservazione, aumento e miglioramento delle nostre razze di bestiami».

codificazione del diritto civile e con ciò della piena affermazione della *proprietà borghese* (assoluta, di matrice romanistica, *moderna*), che difatti sarebbe arrivata in Sardegna con il *Codice civile* albertino del 1837 (appunto, anche questo, di matrice francese) dopo la “fusione perfetta” col Regno di Sardegna del 1847.

Eppure nell'isola, in una generale scarsità di risorse e fino all'introduzione della *proprietà perfetta*, il diritto all'uso collettivo della terra (il già ricordato *adempriovio*) da parte degli appartenenti alla locale comunità era effettivamente ristretto al soddisfacimento dei puri bisogni individuali, tra cui appunto quello di far pascolare le proprie pecore e capre<sup>25</sup>. L'editto della chiudende fu appunto la risposta a esigenze nuove nel campo agricolo, ritenute strategiche dallo stato sabaudo: favorire la coltura dell'ulivo, dei cereali e in genere migliorare lo stato dei terreni agricoli quando quello delle terre aperte era ritenuto pessimo. Ma la legge del 1820, e quelle successive sul punto, da una parte causarono reazioni e vere e proprie ribellioni, dall'altra non misero i piccoli proprietari nelle condizioni di rendere effettivamente possibile lo sviluppo auspicato; ma la scelta era compiuta e la sanzione conclusiva fu nel 1865 la definitiva abrogazione di *adempriovi* e *cussorgie*. Tutto questo, senza che si risolvesse il problema dell'arretratezza della Sardegna rispetto ad altre zone del Regno d'Italia; non era stato in effetti dimostrato il nesso tra lo sviluppo agricolo e il superamento di quello, che già Cattaneo (nel 1851 e parlando del Canton Ticino e del pascolo vago) aveva definito un “diverso modo di possedere”.

Infine, richiamando un altro *leit-motiv* della dottrina benicomunista, quanto allo «stato sovrano», inteso come un'entità politica che domina lo scenario europeo nella Età post-aurea (cioè post-medievale, cioè in Età moderna), tale e quale ovunque, va detta una verità stranota agli storici: non è esistito, punto. Il tema della sovranità è estremamente complesso e ci vuole mano ferma e grande perizia nel maneggiarlo. Tra l'altro è totalmente fuorviante sostenere – *sic et simpliciter* – che non riguardi la fase medievale<sup>26</sup>. Fuorviante è in particolare sostenere che il

---

25 A. MATTONE, *Nel crepuscolo degli usi collettivi*, cit., 483.

26 Suggesto, per rimanere all'ambito della cultura giuridica, un prezioso libricino di un altro grande maestro di storia del diritto: E. CORTESE, *Il problema della sovranità*

Medioevo politico-sociale si risolve nella dimensione comunitaria. Basta alzare gli occhi a uno dei maggiori trattati politici medievali, l'*Allegoria del buon Governo* di Lorenzetti, che affresca il Palazzo pubblico di Siena (1338-1339). Con tutti i segni della sovranità domina sulla città e sul contado il Comune in signoria, un vegliardo dal cipiglio minaccioso. Il testo è ricco di rimandi tomistici, come noto; grande rilievo vi ha la giustizia, e infatti dai piatti della sua bilancia partono le funi che legano il polso, oltre a legare tra loro, dei membri di quella comunità cittadina fino ad arrivare al polso del vegliardo. La lettura più accreditata è che quella fune sia il diritto, la *lex (ligare)*; insomma – *absit iniuria verbis* e ben sapendo di non poter trasferire concetti da epoca a epoca, e parlando dunque in genere – dominano sovranità e legalità. Se si vuol parlare genericamente di Stato sovrano per l'Età moderna, allora anche questo è Stato (il vegliardo, le funi, i soldati...), ed è questo Stato a garantire il benessere della città e del contado, in un affresco che sembra davvero rappresentare l'età dell'oro, anche perché probabilmente lì, con quel sistema di governo sovrano, lo era davvero<sup>27</sup>.

Avviandosi a concludere - per scampare definitivamente la dimensione dell'idillio e seguendo chi non dimostra nessuna preclusione alla categoria dei domini comunitari (anzi) - non va occultato il «lato oscuro dei beni comuni»<sup>28</sup>.

Il ventaglio delle evenienze è vasto: il consolidarsi di situazioni oligarchiche già nel Medioevo, abusi vari, litigiosità cronica, fino alle pesanti critiche di inefficienze avanzate con forza dal pensiero liberista e fisiocratico dalla metà del '700 in poi, o più semplicemente dai proprietari confinanti delle proprietà collettive che lamentavano sconfinamenti e danni patiti nei propri fondi (presunti esempi di modernità agricola ed efficienza produttiva). Ancora oggi vivono strutture associative di uso

---

nel pensiero giuridico medievale (1966), Roma 1982.

27 La bibliografia è infinita. Scelgo, anche per gli altri saggi che lo accompagnano nel medesimo volume, M. ASCHERI, *La Siena del 'buon governo' (1287-1355)*, in *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all'Età moderna*, Roma 2001, 82-107; da ultimo R. M. DESSI, *Il bene comune nella comunicazione verbale e visiva. Indagini sugli affreschi del "Buon Governo"*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*, cit.

28 A. DANI, *Le risorse naturali come beni comuni*, cit., 79 ss.

civico che rivendicano – anche con un certo cipiglio – la conservazione integrale della lor tradizione, con tanto di discriminazioni di genere (rileva nella gestione consortile il solo “capofamiglia”, e poi il primogenito maschio) e financo di esclusioni esplicite a danno dei “figli illegittimi” (equiparati – niente meno che - ai “forestieri”).

L'utilizzo collettivo delle risorse rimane una realtà viva, ma nella sua ridotta dimensione locale, storicamente frantumata. Per stare a ciò di cui ho una minima nozione diretta, nella provincia di Trieste, dimensionalmente assai esigua, sopravvive un complesso sistema di usi civici, vicinie, comunioni famigliari e consorzi, con centinaia di amministratori. Non entro nelle questioni, anche spinose, di diritto amministrativo, e allora annoto solo come qui la proprietà collettiva sia chiamata «comunella», però in un Carso largamente sloveno che utilizza, per indicarla, un termine proprio: «jus». Non ho le competenze per spiegare questa torsione linguistica, ma certo l'emergere del lemma latino, per descrivere una situazione reale tradizionale e fortemente identitaria, qualcosa significa; una memoria forte e persistente, credo, di un sistema giuridico europeo comune che in fondo proprio nello *jus* del *dominus* aveva uno dei suoi perni concettuali.

Infine, la sensazione è che sia poco corretto parlare oggi di «benicomunismo», e non solo perché parola orribile (è vero, lo è), ma perché la eco che eventualmente solleva sarebbe fuorviante. Qui non si vuole «abolire la proprietà borghese», ma anzi confermarla<sup>29</sup>. Si vuole caso-

---

29 «Quando a destra si propone di “ridefinire” i confini della presenza dello Stato si dà per scontato che ciò debba avvenire a favore della proprietà privata, cioè del profitto d'impresa e del c.d. libero mercato. In realtà una tale ridefinizione potrebbe paradossalmente essere condivisa dai movimenti per i beni comuni, purché essa lasci spazio a una maggiore estensione dell'ambito del comune (sottratto tanto allo Stato quanto alla proprietà privata) a favore di una diversa logica, quella dell'autentica democrazia partecipativa». Tutto ciò per «far ripartire una narrativa controegemonica» (U. MATTEL, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 105-106). E però viene in mente quanto dice il *Manifesto del partito comunista* sul «socialismo piccolo borghese»: «Tuttavia, quanto al suo contenuto positivo, questo socialismo o vuole restaurare gli antichi mezzi di produzione e di traffico, e con essi i vecchi rapporti di proprietà e la vecchia società, o vuole rinchiudere di nuovo, con la forza, entro i limiti degli antichi rapporti di proprietà i mezzi moderni di produzione e di traffico che li hanno fatti saltare per aria. In entrambi i casi esso è insieme reazionario e utopistico. Corporazioni nella manifattura e economia patriarcale nelle campagne: ecco la sua ultima parola. Nel suo

mai attaccare la proprietà pubblica, insomma quello spazio demaniale rappresentato dalla piazza di cui si è già detto. E questo nel nome di una sorta di comunitarismo, i cui profili incerti conducono all'abbraccio col neomedievalismo istituzionale<sup>30</sup>. Col risultato che da un'ormai largamente condivisa sensibilità ecologista, si cerca il cambio di passo verso un neocomunitarismo esplicitamente recessivo (ma sarebbe più corretto dire: regressivo), dunque in sostanza un passo indietro, col che la decrescita diventa anche sociale e politica (e nel secolo breve è già accaduto)<sup>31</sup>. Insomma quella «riapparizione di una civiltà», in base alla quale Goubert – dopo aver ampiamente illustrato l'impegno de «lo Stato contro le società» – vaticinava il ritorno all'*ancien régime*<sup>32</sup>.

Tutto considerato la categoria dei beni comuni – contrariamente alle premesse – al momento pare fortemente minacciata dalla lettura storicista del neocomunitarismo, là dove gli elementi dichiarati formanti son in realtà largamente infondati storicamente e rischiano di essere piuttosto una zavorra che tira a fondo tutta la delicata questione. L'emergere di questo terzo genere proprietario va governato senza arbitrarie appropriazioni di istituti storici e dunque senza ambiguità, come d'altronde Grossi e Rodotà (per altro secondo prospettive non coincidenti) spiegano bene<sup>33</sup>. Con ogni probabilità la civilistica si prepara ad

---

ulteriore sviluppo questa tendenza è andata a finire nella depressione dopo l'ebbrezza».

30 Si ritiene che «gli assetti della globalizzazione economica e istituzionale, interpretati in chiave neomedievale, rendano maturi i temi per la riemersione del comune» (U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., XVIII). «Come nel Medioevo le rivolte contadine si scatenarono sempre per difendere luoghi e beni comuni contro la cupidigia del potere formale, così nel nuovo medioevo i tempi sembrano maturi per rivolte e insurrezioni» (Ibid., 24).

31 Ibid., 102-103: «L'ecologia invece, sola visione politica che può oggi fornire una mappa per invertire la rotta, si fonda fin dalle sue origini sulla tradizione recessiva, al cui centro si colloca la comunità».

32 P. GOUBERT, *L'ancien régime*. 1. *La société*. 2. *Les pouvoirs* (1973), tr. it. *L'ancien régime. La società, i poteri*, Milano 1999, 407-450 e 665-682. Cfr. anche G. DE LAGARDE, *Réflexions sur la cristallisation de la notion d'Etat au XVI<sup>me</sup> siècle*, in *Umanesimo e scienza politica*, a cura di E. Castelli, Milano 1951, 247-256.

33 E su questo, molto attentamente, S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M. R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit.,

un'ampia discesa in campo, e francamente a questo punto se ne sente il bisogno<sup>34</sup>; la storia giuridica avrà un suo spazio, come è sempre stato nell'affrontare i temi "progressivi" (detto senza offesa...), l'importante è che sia presa sul serio.

---

319 e poi S. RODOTÀ, *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, cit., 470, dove si precisa: «Che [la proprietà comune] tuttavia, non deve essere considerata con lo sguardo nostalgico di chi vede in questo fenomeno il semplice ritorno ai tempi che precedettero, in Inghilterra, le "enclosures" delle terre comuni, altrove, il predominio della proprietà solitaria. Non è tanto "un altro modo di possedere" [cita P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit.], ma la necessaria costruzione dell'"opposto della proprietà". Questo è un punto da considerare con attenzione, non per liberarsi del passato, ma perché talune ricostruzioni in materia di beni comuni portano con sé, espliciti o impliciti, chiari riferimenti alla premodernità, di cui talora si ripropone una rivalutazione. "Nel nuovo medioevo i tempi sembrano maturi per rivolte ed insurrezioni" [cita U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit.]. Si coglie qui una consonanza con il "neomedievalismo istituzionale"». Su quest'ultima categoria già in precedenza S. RODOTÀ, *La democrazia tra piazza e palazzo*, in *La Repubblica*, 16 maggio 2007: «La scissione tra partecipazione e rappresentanza sta già producendo uno spostamento della capacità rappresentativa verso modalità e luoghi che mettono in discussione non le forme invecchiate della democrazia rappresentativa, ma la stessa logica democratica. Si parla di un "neomedievalismo istituzionale" che, in un mondo ormai senza più centro, fa emergere la realtà di grandi coalizioni d'interessi, soprattutto economici, che s'impadroniscono del reale potere di governo, utilizzando potentemente anche le nuove tecnologie. Lo stesso accade nella dimensione nazionale, dove la capacità rappresentativa abbandona i parlamenti, s'incarna nelle più diverse corporazioni, ci offre l'immagine di una società a suo modo feudale. Post-democrazia o congedo dalla democrazia?».

34 Spunti importanti, anche per collocare storicamente un nuovo interesse della scienza giuridica civilistica per i beni comuni, in A. SOMMA, *Democrazia, economia e diritto private. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XLVI/2, 461-494. Circa un "terzo genere proprietario" - cioè un *dominio comunitario* presente in età pre-moderna, visto nei suoi profili giuridici anche su base giurisprudenziale (anche se un po' tarda...) - cfr. A. DANI, *Le risorse naturali come beni comuni*, cit., 68-74.